

REGOLAMENTO (CEE) N. 3475/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1980

che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, vari regolamenti del settore dello zucchero e dell'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146,

considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto, vari regolamenti del settore dello zucchero e dell'isoglucosio sono stati adattati conformemente agli orientamenti enunciati nell'allegato II dell'atto; che inoltre, gli adattamenti dei regolamenti non contenuti nell'atto o nei suoi allegati sono effettuati in conformità dell'articolo 146 dell'atto; che tali adattamenti riguardano unicamente aggiunte di natura linguistica e date limite in relazione ai seguenti regolamenti:

— (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2847/72 ⁽²⁾,

— (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali ⁽³⁾,

— (CEE) n. 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/78 ⁽⁵⁾,

— (CEE) n. 1470/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce modalità particolari per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1630/79 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 100/72 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 39.

a) i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 16 sono sostituiti dal seguente paragrafo 3:

«3. Le ore limite di cui al presente regolamento sono le ore del Belgio»;

b) nell'articolo 25, paragrafo 1 vengono aggiunti i termini

«μετουσιωμένη ζάχαρη».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2782/76 è modificato come segue:

a) nell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, vengono aggiunti i termini

«έφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76»;

b) nell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino vengono aggiunti i termini

«έφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2990/76 è modificato come segue:

a) nell'articolo 2, paragrafo 2, vengono aggiunti i termini

«κανονισμός διαγωνισμού (ΕΟΚ) αριθ. ... (ΕΕ αριθ. ... της ...) προθεσμία παρουσίσεως των προσφορών εκπνεύουσα την ...»;

b) nell'articolo 2, paragrafo 3, vengono aggiunti i termini

«έφαρμοζόμενο ύψος έπιστροφής: ...»;

c) nell'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma vengono aggiunti i termini

«έφαρμοζόμενο ύψος εισφοράς κατά την έξαγωγή: ...»;

d) nell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma vengono aggiunti i termini

«πρός έξαγωγή σύμφωνα με τό άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/74»;

e) nell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma vengono aggiunti i termini

«πρός έξαγωγή χωρίς έπιστροφή ή εισφορά πιστοποιητικό ισχύον εις ... (Κράτος μέλος)»;

- f) nell'articolo 6, primo trattino vengono aggiunti i termini
«προτιμησιακή ζάχαρη (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2782/76)»;
- g) nell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma vengono aggiunti i termini
«EX/IM, άρθρο 25, οδηγίας ενεργητικής τελειοποίησης πιστοποιητικό ισχύον εις ... (Κράτος μέλος εκδόσεως)».
- a) nell'articolo 5 a), paragrafo 1 vengono aggiunti i termini
«πρός εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1111/77»;
- b) nell'articolo 5 a), paragrafo 2 vengono aggiunti i termini
«πρός εξαγωγή χωρίς επιστροφή πιστοποιητικό ισχύον εις ... (Κράτος μέλος)».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1470/77 è modificato come segue:

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente